

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (di seguito anche “Fondazione”) codice fiscale n. 04793650583, con sede in Milano, via Carlo Girola n. 30, rappresentata da Don Vincenzo Barbante, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione,

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”, singolarmente “la Parte”.

Premesso che:

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Università e della Ricerca;
 - c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l’assegnazione di borse di studio;
 - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipulazione di Convenzioni operative;
- La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ente senza scopo di lucro, persegue le proprie finalità di interesse generale e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale anche con soluzioni innovative o sperimentali, di attività in vari settori tra cui si richiamano i seguenti:
 - interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario, anche in collegamento con Università, Enti di ricerca, e altre fondazioni.
- La Fondazione è stata riconosciuta e successivamente confermata come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. del 06/03/1991 e confermato con D.M. in data 06/05/2019 nella disciplina della *"Medicina della Riabilitazione"* e che la stessa svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento.
- La Fondazione si propone di promuovere e sostenere iniziative pubbliche o private, in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti e istituzioni che operano con analoghi scopi.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e la Fondazione può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo relative allo studio e alla realizzazione di approcci innovativi nella riabilitazione e nella sperimentazione di dispositivi e metodologie più efficaci e sostenibili;
- la Fondazione dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti connessi alle tematiche di comune interesse delle Parti;
- il CNR e la Fondazione possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche inerenti lo studio e la realizzazione di approcci innovativi alla riabilitazione e la sperimentazione di dispositivi e metodologie più efficaci e sostenibili;
- e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.
- Il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse e le considerazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**Art. 2
(Oggetto e Finalità)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni nell'ambito delle seguenti attività:

- Realizzazione di percorsi riabilitativi personalizzati;
- Sviluppo di dispositivi ortesici e protesici a supporto del processo riabilitativo;
- Sviluppo di piattaforme di teleriabilitazione;
- Utilizzo delle tecnologie robotiche per la riabilitazione;
- Sviluppo di strumenti innovativi a supporto della diagnostica e cura;
- Sviluppo di tecnologie e percorsi attivi per ecosistemi innovativi della salute;
- Sviluppo di soluzioni per il superamento della disabilità nella vita quotidiana, lavorativa e nello sport.

Su queste tematiche le Parti in particolare riconoscono nella rete territoriale di Lecco, in cui collaborano CNR, Politecnico di Milano, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, con il coordinamento dell'Associazione Univerlecco, un sistema di ricerca in grado di fornire competenze specifiche e multidisciplinari che possono declinarsi in differenti tipologie di azioni e programmi specifici.

Le modalità e le forme di collaborazione tra le Parti saranno definite e regolate attraverso specifiche convenzioni operative, che le Parti potranno stipulare ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo e in conformità agli ordinamenti interni di ciascuna delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino una opportunità congiunta, possono estendere ad altri Soggetti terzi interessati, la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale e internazionale.

**Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- collocazione a tempo definito di strumentazione e strutture di ricerca nelle rispettive sedi;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Fondazione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità che potranno essere di volta in volta previste dalle Convenzioni operative di cui all'art. 5.

Art. 4
(Comitato d'Indirizzo)

Successivamente alla stipula del presente Accordo sarà istituito dalle Parti un Comitato di indirizzo avente le seguenti funzioni:

- definire i temi programmatici oggetto del presente Accordo Quadro;
- formulare criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approvare i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni;
- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre eventuali modifiche al testo dell'Accordo.

Il Comitato è composto da sei membri così previsti:

- il Presidente del CNR o un suo delegato
- il Presidente della Fondazione o un suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti e/o di collaboratori delle Parti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5
(Convenzioni operative)

Le Parti potranno definire le concrete modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo in specifiche convenzioni operative, nelle quali verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

A ciascuna Convenzione operativa, se entrambe le Parti concordano, possono aderire eventuali altri soggetti terzi che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna Convenzione operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6
(Risorse)

Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per la Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7
(Proprietà intellettuale)

I diritti relativi alla proprietà dei risultati che derivano dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto saranno disciplinati ai sensi della vigente legislazione in materia, in particolare, le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30 modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, con attribuzione delle quote in proporzione all'effettivo apporto inventivo e scientifico di ciascuna Parte e potranno essere utilizzati da ciascuna Parte per finalità di ricerca e di formazione, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo, solo previo assenso dell'altra Parte, salvo quanto disciplinato nelle Convenzioni Operative ai sensi del precedente art. 5.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8
(Riservatezza e Tutela dei dati personali.)

Le Parti si impegnano a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante della Privacy. I dati

saranno trattati dalle “*Persone Autorizzate al trattamento dei dati*” nominate da ciascuna Parte ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per tutti gli altri trattamenti di dati personali relativi ai singoli progetti di ricerca, agli ambiti di competenza, ai ruoli delle Parti nonché alle stesse finalità e modalità di trattamento, troveranno maggiore specificazione nelle convenzioni operative di cui all’articolo 2.

Art. 9

(Anticorruzione e Modello 231)

Le Parti s’impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, Codici Etici e di Comportamento, Modelli di Organizzazione 231, se previsti dalle disposizioni legislative di riferimento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei documenti sopra indicati, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 10

(Visibilità dell’Accordo Quadro)

Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne notizia attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 11

(Durata)

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 12

(Modifiche e Recesso)

Qualora nel corso del periodo di vigenza dell’Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti potranno effettuare modifiche al testo mediante apposito atto scritto approvato e firmato dagli organi competenti delle Parti.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13

(Nullità parziale)

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14
(Cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 15
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, saranno da inviare, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari, o oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: per la Fondazione: direzione.scientifica@pec.dongnocchi.eu; per il CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 16
(Imposta di bollo e registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La Fondazione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 e dell'art. 104 comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17
(Rinvii e Foro Competente)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 18
(Norme finali)

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e del rispetto del DPCM del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U- n. 117 del 21 maggio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Per:
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
(*Presidente*)

Don Vincenzo Barbante
(*Presidente*)

Luogo e data _____

Luogo e data _____